



## **OAM**

**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi**

## **MODELLO**

### **DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "Modello") dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti e Mediatori Creditizi (di seguito anche "Organismo Agenti e Mediatori" o "Organismo" o "OAM") è stato predisposto in esecuzione delle disposizioni contenute agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Esso è stato adottato dall'OAM con delibera del Comitato di Gestione del 17 aprile 2014 e successivamente sottoposto a revisione per essere ratificato, nelle versioni via via aggiornate, con delibere del Comitato di Gestione del 17 dicembre 2015, del 17 luglio 2017, del 15 dicembre 2020 e da ultimo del 31 marzo 2023.



## INDICE

### PARTE GENERALE

#### **1. Il contesto normativo**

1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni
- 1.2 L'adozione del modello organizzativo e la sua efficacia esimente. Requisiti dei modelli
- 1.3 Le Linee Guida elaborate da Confindustria

#### **2. Il modello di organizzazione, gestione e controllo**

#### **3. L'Organismo Agenti e Mediatori**

- 3.1 Finalità e funzioni dell'Organismo Agenti e Mediatori
- 3.2 Struttura ed organizzazione dell'Organismo Agenti e Mediatori
  - 3.2.1 Gli Organi associativi
  - 3.2.2 Organigramma e Uffici

#### **4. Aree ed attività a rischio reato: modalità di indagine e risultati della mappatura**

#### **5. Processi sensibili: principi generali di controllo**

#### **6. Formazione e diffusione del Modello**

- 6.1 Dipendenti
- 6.2 Collaboratori esterni e partner

#### **7. Il sistema disciplinare**

- 7.1 Principi generali
- 7.2 Parametri di irrogazione delle sanzioni
- 7.3 Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, lett. b) del Decreto
  - 7.3.1 Ambito applicativo
  - 7.3.2 Sanzioni

- 7.3.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari
- 7.4. Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, lett. a) del Decreto
  - 7.4.1 Ambito applicativo
  - 7.4.2 Adozione dei provvedimenti disciplinari
- 7.5 Misure di tutela nei confronti dei componenti del collegio sindacale
- 7.6 Misure di tutela nei confronti dei consulenti e fornitori

## **8. Organismo di Vigilanza**

- 8.1 Introduzione
- 8.2 La scelta operata dall'OAM sulla composizione dell'OdV
- 8.3 Durata in carica, requisiti e sostituzione dei membri dell'OdV
- 8.4 Obblighi del Comitato di Gestione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 8.5 Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 8.6 Il reporting agli organi della Fondazione
- 8.7 Il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza
- 8.8 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni
- 8.9 Regole di convocazione e funzionamento
- 8.10 Tempistiche dell'attività dell'Organismo di Vigilanza
- 8.11 La raccolta e conservazione delle informazioni
- 8.12 Il regolamento dell'OdV

### **Allegati:**

- 1. Elenco dei reati presupposto
- 2. Elenco Partecipanti all'OAM
- 3. Organigramma dell'OAM
- 4. Funzionigramma dell'OAM
- 5. Codice Etico
- 6. Regolamento dell'ODV
- 7. Mappatura delle principali Aree ed attività sensibili di rischio reato
- 8. DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

## **Riferimenti:**

1. Manuale delle Procedure del Sistema di Controllo Interno

## **PARTE SPECIALE**

### **1. Premessa**

### **2. Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, corruzione tra privati e frode in pubbliche forniture**

- 2.1 Definizioni
- 2.2 Fattispecie rilevanti
- 2.3 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato
- 2.4 Principi generali di comportamento e procedure
- 2.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

### **3. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

- 3.1 Fattispecie rilevanti
- 3.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato
- 3.3 Principi generali di comportamento e procedure
- 3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

### **4. Reati informatici e trattamento illecito di dati**

- 4.1 Fattispecie rilevanti
- 4.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato
- 4.3 Principi generali di comportamento e procedure
- 4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

### **5. Reati ambientali**

- 5.1 Fattispecie rilevanti
- 5.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato
- 5.3 Principi generali di comportamento e procedure

5.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

**6. Reati societari**

6.1 Fattispecie rilevanti

6.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

6.3 Principi generali di comportamento e procedure

6.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

**7. Reati ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e altre utilità di provenienza illecita e auto riciclaggio**

7.1 Fattispecie rilevanti

7.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

7.3 Principi generali di comportamento e procedure

7.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

**8. Reati tributari**

8.1 Fattispecie rilevanti

8.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

8.3 Principi generali di comportamento e procedure

8.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

**9. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

9.1 Fattispecie rilevanti

9.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

9.3 Principi generali di comportamento e procedure

## PARTE GENERALE

\*\*\*

### 1. IL CONTESTO NORMATIVO

#### ***1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni***

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della legge 29 settembre 2000, n. 300 (qui di seguito, per brevità, anche il “Decreto”), ha introdotto nell’ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere (di seguito anche “Ente”) per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica che commette il reato; è accertata nel corso e con le garanzie tipiche del processo penale, dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta come meglio si dirà in seguito l’irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni particolarmente afflittive.

\*\*\*

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa l’insorgere della responsabilità in capo all’Ente devono essere legati allo stesso da un rapporto funzionale di diritto o di fatto. In particolare l’art. 5 del Decreto individua:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria funzionale, cosiddetti “Apicali”;
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e Apicali;
- i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell’Ente.

Con l'ultima previsione il legislatore ha conferito specifico rilievo anche alle situazioni di gestione "di fatto", vale a dire quelle in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono immediatamente desumibili dal ruolo ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa o da documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc).

Deve inoltre osservarsi, con riferimento alla categoria dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e Apicali, che secondo un orientamento dottrinale ormai consolidato non è necessario che gli stessi abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori.

\*\*\*

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo all'Ente è inoltre necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti individuati "nell'interesse o a vantaggio della società", escludendola invece espressamente nel caso in cui il reato sia stato commesso "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, il quale deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di "vantaggio", logicamente distinto dal primo, fa invece riferimento all'utilità concreta che si è realizzata, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

\*\*\*

Il Decreto individua espressamente i reati (delitti e contravvenzioni), che possono far sorgere la responsabilità dell'Ente nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo interesse o vantaggio. L'Allegato n. 1 al presente Modello riporta le fattispecie di reato contemplate dalla normativa (di seguito, per brevità, anche, i "Reati Presupposto"), suddivise per categoria.

\*\*\*

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate all'esito del procedimento penale, del quale costituiscono un'appendice eventuale. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

Di seguito una breve descrizione delle quattro categorie di sanzioni sopra richiamate.

## **La sanzione pecuniaria**

La sanzione pecuniaria consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'Ente e consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

## **Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;



- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto Apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non potranno comunque trovare applicazione ove sussista anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- 2) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un modello;
- 3) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

### **La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del giudice, a spese

dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

## **La confisca**

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca "per equivalente").

\*\*\*

## **1.2 L'adozione del modello organizzativo e la sua efficacia esimente. Requisiti dei modelli**

L'art. 6 del Decreto dispone che, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Quanto invece al caso di reati commessi da soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'art. 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione dello stesso è stata resa possibile

dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; obblighi che si riterranno assolti (salvo prova contraria che dovrà fornire la pubblica Accusa) se l'Ente ha adottato efficacemente il modello organizzativo.

Cruciale ai fini dell'esenzione da responsabilità dell'ente è dunque l'adozione ed effettiva attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Tale efficacia "esimente" dei modelli organizzativi è subordinata alla loro antecedente adozione rispetto alla commissione del reato.

Adottati dopo la commissione del fatto criminoso, possono eventualmente far ottenere all'Ente una riduzione della sanzione ed evitare la comminazione di sanzioni interdittive in via cautelare.

Se adottati dopo la condanna congiuntamente al risarcimento del danno e alla restituzione dell'illecito profitto, possono determinare la conversione della sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria.

\*\*\*

Quanto ai requisiti il Decreto prevede che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

\*\*\*

### **1.3 Le Linee Guida elaborate da Confindustria**

L'art. 6 del Decreto dispone inoltre che i modelli di organizzativi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In attuazione della citata previsione normativa Confindustria ha adottato in data 7 marzo 2002 (e aggiornata da ultimo nel giugno 2021) le proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex DLgs 231/2001"

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da Confindustria come atto a prevenire ragionevolmente la commissione dei Reati previsti dal Decreto sono:

- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza;

L'Organismo Agenti e Mediatori ha provveduto ad elaborare il presente Modello utilizzando le Linee Guida di Confindustria in questione come punto di riferimento.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle citate Linee Guida di non inficia di per sé la validità del Modello. Il presente Modello, infatti, dovendo



essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'Ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello, elaborato sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da Confindustria (si veda sul punto il paragrafo 1.3), si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi, procedure e attività di controllo, volto a prevenire, o comunque a ridurre al minimo il rischio, della commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato (c.d. "attività sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano all'interno dell'Organismo di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dall'Organismo stesso, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio immediato;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;
- l'applicazione dei principi di trasparenza e verificabilità (ogni operazione viene tracciata e deve risultare congrua e coerente);
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche dell'Organismo.

\*\*\*

Il Modello si compone di una **parte generale** e di una **parte speciale**.

La parte generale, premessi brevi cenni normativi, descrive l'attuale struttura organizzativa dell'Organismo Agenti e Mediatori e il suo funzionigramma; le linee di dipendenza gerarchica, le varie funzioni ed i relativi compiti e responsabilità; le modalità di mappatura delle aree ed attività a rischio; le attività adottate per la formazione ed informazione dei dipendenti; le linee guida del sistema disciplinare; i criteri adottati per la designazione dell'Organismo di Vigilanza nonché le sue funzioni e poteri; i reati che costituiscono il presupposto per l'applicazione del Decreto.

La parte speciale si occupa delle singole aree ed attività a rischio, dell'astratta verificabilità dei reati di cui sopra e dei principi e procedure adottati al fine di scongiurare o, quantomeno, di ridurre la concreta possibilità del loro verificarsi.

\*\*\*

Il Modello di organizzazione e gestione è stato adottato in data 7 aprile 2014 dal Comitato di Gestione, organo dirigente competente all'emanazione dello stesso ai sensi dell'art. 6 c. 1° lett. a) del Decreto e successivamente per essere ratificato, nelle versioni via via aggiornate, con delibere del Comitato di Gestione del 17 dicembre 2015, del 17 luglio 2017, del 15 dicembre 2020 e da ultimo del 31 marzo 2023..

Il presente Modello si applica a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo dell'OAM, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'Organismo Agenti e Mediatori, operano su mandato del medesimo o sono legati alla fondazione da rapporti aventi caratteri di continuità (di seguito anche i "Destinatari").

### 3. L'ORGANISMO AGENTI E MEDIATORI

#### 3.1 *Finalità e funzioni dell'Organismo Agenti e Mediatori*

L'Organismo Agenti e Mediatori è stato istituito con il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 128-undecies del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "Testo Unico Bancario" o "TUB"), è ordinato in forma di fondazione avente personalità giuridica di diritto privato e regolato dallo Statuto, nella sua ultima versione in vigore a decorrere dall'8 maggio 2020, approvato con il parere del Ministero dell'economia e delle Finanze del 9 dicembre 2019, prot.DT 108135, sentita la Banca d'Italia .

In particolare, l'OAM, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. n. 141/2010, svolge le seguenti funzioni:

- a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
- b) istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione;
- c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti;
- e) verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
- f) verifica l'effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi;
- g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti;



h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori dipendenti, e collaboratori;

i) secondo quanto previsto dall'articolo 128-*novies*, stabilisce i contenuti e le modalità della prova valutativa;

i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-*quater*, comma 7".

Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 141/2010, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi erano tenuti ad iscriversi negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia di cui, rispettivamente, all'articolo 3 del Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108).

Inoltre, ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.141 l'Organismo tiene un apposito registro degli iscritti esercenti l'attività di cambiavalute, (ivi compresi gli operatori in valute virtuali).

Ancora, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 92, è istituito presso l'Organismo un registro degli operatori compro oro.

L'OAM ha sede legale a Roma, in via Galilei n. 3, e ha durata illimitata. Possono essere istituite sedi secondarie sul territorio nazionale, tenendo in considerazione il numero e la distribuzione geografica degli iscritti al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dell'azione dell'OAM medesimo.

\*\*\*

## **3.2 Struttura ed organizzazione dell'Organismo Agenti e Mediatori**

### **3.2.1 Gli Organi associativi**

L'OAM, in qualità di organismo avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di fondazione, si è dotato di un proprio Statuto che prevede e disciplina le linee essenziali della struttura organizzativa interna.

In particolare, la struttura organizzativa dell'OAM è composta dai seguenti organi statutari:

- Consiglio dei Partecipanti
- Comitato di gestione
- Presidente
- Direttore Generale
- Collegio sindacale

Di seguito una sintetica descrizione della composizione e delle funzioni degli stessi:

### *Consiglio dei Partecipanti*

Il consiglio dei Partecipanti è composto dalle associazioni o federazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie di soggetti di seguito specificate operanti sul territorio italiano:

- agenti in attività finanziaria
- mediatori creditizi
- banche
- intermediari finanziari
- istituti di moneta elettronica
- istituti di pagamento
- L'Elenco aggiornato dei Partecipanti è esposto nell'Allegato 2

I poteri spettanti al Consiglio dei Partecipanti sono stati dettagliatamente stabiliti dallo Statuto. In particolare, il Consiglio ha il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo unitamente al rendiconto finanziario della gestione;
- approvare, su proposta del Comitato di Gestione, le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Ministro dell'Economia e delle Finanze per la successiva approvazione;
- deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti dall'Organismo su proposta del Comitato di Gestione o di almeno un terzo dei Partecipanti;
- esercitare le altre funzioni previste dallo statuto.

### *Comitato di gestione*

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Comitato di gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di adottare tutti i provvedimenti idonei ad attuare nel modo migliore gli scopi dell'Organismo.

Il Comitato di gestione è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre a cinque membri nominati su designazione delle associazioni di categoria, tra i quali è eletto il Presidente. I componenti del Comitato di Gestione, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili al massimo per due ulteriori mandati, sono scelti tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.

### *Presidente*

Al Presidente, o, in sua assenza o impedimento temporaneo, al componente del Comitato di gestione più anziano per carica o in subordine per età, oltre agli altri poteri previsti dallo statuto e dal regolamento interno, la rappresentanza dell'Organismo di fronte ai terzi e in giudizio, che può essere conferita a dirigenti o quadri dell'Organismo in via continuativa o a terzi per singole fattispecie.

### *Direttore Generale*

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Comitato di Gestione nomina il Direttore generale, che partecipa al Comitato di gestione con facoltà di formulare proposte di delibera ed esprimere pareri in ordine alle attività dell'Organismo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di gestione, coordina l'attività degli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale, predispose il progetto del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario della gestione da sottoporre tempestivamente al Collegio sindacale e al Comitato di Gestione, gestisce la liquidità dell'Organismo, controlla gli impegni di spesa.

### *Collegio Sindacale*

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Collegio sindacale vigila sulla sua gestione amministrativa e sul rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e dello statuto; a tal fine partecipa alle assemblee e può richiedere ai componenti del Comitato di Gestione e al Direttore generale notizie sull'attività dell'Organismo. Ai sensi dell'art.14-bis il controllo contabile sull'attività dell'Organismo è stato attribuito ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

### 3.2.2 Organigramma e Uffici

La struttura organizzativa dell'OAM e le principali funzioni degli Uffici sono rispettivamente rappresentate e descritte nell'Organigramma e relativo Funzionigramma approvati e revisionati dal Comitato di Gestione con delibere del 7 agosto 2013, 11 dicembre 2014 e successive revisioni nel corso del 2017, 2019 e 2021 e rappresentati negli Allegati 3 e 4.

## **4. AREE ED ATTIVITA' A RISCHIO REATO: MODALITA' DI INDAGINE E RISULTATI DELLA MAPPATURA**

Come anticipato nel capitolo 1 del presente Modello, il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano in primo luogo individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In ottemperanza a tale disposizione si è proceduto ad identificare i processi sensibili ed i soggetti dalla cui condotta illecita potrebbe derivare la responsabilità a carico dell'Organismo Agenti e Mediatori ai sensi del Decreto.

Tale attività di mappatura ha in particolare consentito:

- la preliminare identificazione delle aree ed attività che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio/reato;
- la valutazione degli strumenti di controllo esistenti in relazione alle aree ed attività a rischio;
- la valutazione dei rischi residui di reato e, conseguentemente, l'organizzazione di un piano di interventi mirato e progettato sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

I risultati dell'attività di mappatura, sono esposti sinteticamente nell'Allegato 7, inoltre si darà conto di tale analisi anche nella parte speciale del presente Modello, in sede di esame delle singole fattispecie di reato rilevanti e dei principi e procedure volte a scongiurare il rischio di commissione dei reati in questione.

## 5. PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

La mappatura delle aree e attività “a rischio di reato” ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero verificare le condizioni e le circostanze per la commissione di reati presupposto di cui al Decreto.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato di gestione ha dato impulso alle regole e procedure che disciplinano i processi sensibili, in conformità ai seguenti principi generali:

- segregazione delle funzioni. L’assegnazione dei compiti e dei conseguenti livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo e comunque ad evitare la concentrazione in capo ad un unico soggetto di più attività considerate “nodali” all’interno della stessa attività;
- formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi. Il conferimento di tali poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e formalizzato mediante un sistema di deleghe e procedure che identifichi l’ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità;
- formalizzazione del controllo. I processi sensibili debbono essere tracciabili (in via documentale o informatica, con preferenza per quest’ultima) e prevedono specifici controlli;
- codificazione dei processi. I processi sensibili sono, per quanto possibile, codificati, ossia disciplinati secondo procedure volte a definirne tempistiche e modalità di svolgimento nonché, ove possibile e/o necessario, i criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di anomalia;
- tutela della segretezza. Le procedure informatiche adottate nello svolgimento dei processi sensibili sono protette da accessi non autorizzati sia interni che esterni mediante adeguate misure fisiche e/o informatiche.

Sul punto si rinvia alla trattazione specifica contenuta nella parte speciale del presente Modello.

## 6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 6.1 Dipendenti

L'OAM riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che dei c.d. "esterni". Tale obiettivo riguarda tutte le risorse che rientrano nelle due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già incardinate all'interno della struttura associativa sia che si tratti di risorse da inserire.

Al fine di garantirne la massima diffusione, pertanto, il Modello è posto nella disponibilità di tutti i dipendenti della Società mediante pubblicazione sulla rete internet aziendale.

L'OdV pianifica ed implementa tutte le ulteriori attività d'informazione che dovesse ritenere necessarie e/o opportune.

Per quanto concerne la formazione, l'OAM effettua (destinando a tal fine risorse tanto finanziarie quanto umane) programmi di formazione nelle "attività sensibili" che coinvolgono tutti i destinatari del Modello.

La formazione del personale è infatti condicio sine qua non per una efficace attuazione del Modello, da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatorietà della frequenza ai corsi, i controlli della frequenza, della qualità sul contenuto dei programmi e della verifica di apprendimento.

La formazione è gestita dalla funzione responsabile del personale in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e potrà articolarsi nelle seguenti modalità:

- informativa in sede di assunzione;
- corsi di formazione realizzati eventualmente con modalità *e-learning*, attraverso supporto informatico;
- note informative interne e manuali dedicati di pronta consultazione;
- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza;
- occasionali *e-mail* di aggiornamento;
- sessioni formative periodiche.

## **6.2 Collaboratori esterni e partner**

L'OAM promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti, gli utenti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che l'OAM ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dall'OAM.

In particolare, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico, nonché dei Protocolli connessi al Modello, da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Fondazione, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola, ovvero, la sottoscrizione di una specifica comunicazione integrativa in tal senso. Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso connessi (es. diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del contratto).

Particolare e specifica attenzione è poi riservata alla diffusione del Codice Etico che, oltre ad essere comunicato con le modalità già indicate per il Modello (pubblicazione sulla rete informatica aziendale) verrà messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro interlocutore della Fondazione, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.

## 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

### 7.1 *Principi generali*

Il presente sistema disciplinare è adottato in ossequio a quanto espressamente previsto dall'articolo 6, comma 2, lett. e) e dall'articolo 7, comma 4, lett. b), Decreto.

Tale sistema intende sanzionare, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicate al personale dipendente (di seguito, per brevità, "CCNL"), la violazione di regole contemplate nel Modello.

La menzionata infrazione costituisce per il personale dipendente, al contempo, violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia proprie della struttura, di attenersi alle direttive impartite dagli organi di amministrazione e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come stabilito dal CCNL.

I titolari dei poteri di direzione e vigilanza sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello, nei casi di:

- sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure finalizzati alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

### 7.2 *Parametri di irrogazione delle sanzioni*

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:



- rilevanza oggettiva delle regole violate: condotte che possono compromettere, anche in maniera solo potenziale, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
- elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi tra l'altro dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha posto in essere la violazione nonché dal contesto situazionale di commissione del fatto;
- reiterazione delle condotte;
- coinvolgimento di più soggetti nella violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

### **7.3 Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, lett. b) del Decreto**

#### **7.3.1 Ambito applicativo**

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'articolo 5, lett. b), Decreto, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente.

#### **7.3.2 Sanzioni**

La commissione degli illeciti disciplinari di cui al precedente paragrafo è sanzionata, conformemente ai parametri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo inflitto verbalmente;
- b) richiamo espresso per iscritto;
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 (quattro) ore della normale retribuzione, così come definita dal CCNL;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di giorni 10;
- e) licenziamento.

- a) Richiamo inflitto verbalmente

La sanzione del richiamo verbale sarà applicata nei casi di violazione colposa del Modello.

- b) Richiamo inflitto per iscritto

La sanzione del richiamo inflitto per iscritto sarà applicata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) **Multa**

La sanzione della multa sarà applicata nelle ipotesi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto autore della violazione o per altre circostanze, la condotta colposa attenga alla violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) **Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione**

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sarà applicata nelle ipotesi di violazioni dolose del Modello che non siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) **Licenziamento**

La sanzione del licenziamento sarà applicata per le violazioni dolose del Modello che siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto e per le altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con l'OAM e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

### *7.3.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari*

I provvedimenti disciplinari elencati sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'OdV, ai sensi degli articoli 5, lett. b) e 7, lett. b), del Decreto, da parte del Comitato di Gestione in conformità ai principi di cui all'articolo 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle disposizioni del CCNL.

## **7.4. Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, lett. a), Decreto**

### *7.4.1 Ambito applicativo*

I soggetti in posizione apicale sono coloro che, ex art. 5, lett. a) del Decreto, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

### *7.4.2 Adozione dei provvedimenti disciplinari*



In caso di violazione del Modello da parte dei soggetti apicali dell'OAM, l'Organismo di Vigilanza informa il Comitato di Gestione, il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

#### **7.5 *Misure di tutela nei confronti dei componenti del collegio sindacale***

Nell'ipotesi di violazioni delle disposizioni del Modello da parte di uno o più sindaci, il Comitato di Gestione, su richiesta del Collegio sindacale e/o dell'Organismo di Vigilanza, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.

#### **7.6 *Misure di tutela nei confronti dei consulenti e fornitori***

La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte dell'OAM del risarcimento dei danni subiti.

## 8. ORGANISMO DI VIGILANZA

### **8.1 Introduzione**

L'articolo 6 lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV").

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV è supportato, di norma, da tutte le funzioni dell'Ente e si può avvalere di altre professionalità esterne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

### **8.2 La scelta operata dall'OAM sulla composizione dell'OdV**

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV (funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello), il relativo incarico è affidato ad un organismo che, con apposita delibera approvata dal Comitato di Gestione, è appositamente istituito con collocazione verticistica, riportando l'OdV direttamente all'organo gestorio (i.e. Comitato di Gestione) i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli interventi correttivi e migliorativi, ed essendo svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative dell'OAM.

La dottrina e la prassi hanno elaborato in particolare diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdV, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'Ente e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo il Comitato di Gestione dell'OAM ha analizzato varie soluzioni possibili al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate.

In particolare, ai fini della scelta relativa alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, è opportuno valutare la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

In relazione alla funzionalità dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso:

- autonomia e indipendenza dell'organismo, intesi come:
  - i. soggettività funzionale autonoma dell'organismo stesso;
  - ii. possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
  - iii. assenza di compiti operativi;
  - iv. collocazione in posizione di staff al Comitato di Gestione;
  - v. possibilità di relazionarsi direttamente al Collegio Sindacale;
- professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere, in particolare adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali;
- continuità di azione, da realizzarsi attraverso la presenza nell'OdV di una persona con conoscenza maturata della struttura interna dell'OAM.

In relazione ad ogni singolo membro dell'Organismo di Vigilanza:

- Onorabilità e moralità intesi come:
  - i. non essere interdetto, inabilitato o fallito, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia politica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;
  - ii. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;
  - iii. non essere stato condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ai sensi dell'art. 72, primo comma, della legge 685/75;
  - iv. non essere sottoposto a procedimento penale per reati presupposto ai sensi del Decreto 231/2001.

In considerazione degli elementi sopra illustrati, avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività dell'OAM, il Comitato di Gestione ritiene che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i

poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo collegiale costituito ad hoc e composto da:

- un professionista esterno di formazione legale che abbia maturato una particolare conoscenza della struttura organizzativa della fondazione;
- un professionista esterno che abbia acquisito esperienze significative nell'attività di consulenza ed assistenza tecnica agli organismi di vigilanza e di supporto all'elaborazione dei modelli di organizzazione ex D. Lgs.231/01, che possa facilitare la reale e concreta attività dell'OdV così come previsto dal Decreto;
- un componente del Collegio sindacale.

Tale soluzione, infatti, incontra tutti i requisiti previsti dalla normativa in termini di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità ed efficacia d'azione.

Attenendosi a quanto sopra il Comitato di Gestione istituisce l'OdV attraverso specifica delibera.

### **8.3 Durata in carica, requisiti e sostituzione dei membri dell'OdV**

Il Comitato di Gestione determina nella delibera di nomina dell'OdV la durata in carica dello stesso, non inferiore ai tre anni. È altresì rimessa all'organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante eventuale delibera, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

In particolare:

- l'Organismo di Vigilanza è composto da minimo tre componenti che provvedono a nominare il presidente;
- ai fini della valutazione del requisito di indipendenza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'OdV:
  1. non dovranno rivestire incarichi nel Comitato di Gestione dell'OAM
  2. non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari con l'OAM, salvo il rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo;
  3. non dovranno far parte del nucleo familiare dei membri del Comitato di Gestione, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;

4. non dovranno essere stati condannati (anche con riferimento al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per reati “presupposto”; ovvero non dovranno essere “sottoposti ad indagine”, per reati di cui il Modello mira la prevenzione ovvero in relazione ad altri reati ritenuti dal Comitato di Gestione gravi e incompatibili con il ruolo e le funzioni di OdV; in tutti questi casi, comunque, il Comitato di Gestione può valutare le argomentazioni dell’interessato e decidere, con adeguata motivazione, di non procedere alla sostituzione dello stesso, mantenendolo nell’incarico fino all’esito del processo.
- i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere del requisito di indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente al Comitato di Gestione e allo stesso OdV l’insorgere di eventuali condizioni ostative;
  - i membri dell’OdV designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Comitato di Gestione che li ha nominati; tale principio non si applica allorché il rinnovo del Comitato di Gestione dipenda dal realizzarsi di reati che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità dell’OAM, nel qual caso il neoeletto Comitato di Gestione provvede a rideterminare la composizione dell’OdV;
  - rappresentano ipotesi di decadenza automatica le ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti 1/2/3/4, la sopravvenuta incapacità e la morte;
  - fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell’Organismo di Vigilanza non possono essere revocati dal Comitato di Gestione se non per giusta causa; rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
  - in caso di dimissioni o decadenza automatica di un membro effettivo dell’Organismo di Vigilanza, quest’ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Comitato di Gestione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso. È fatto obbligo al presidente ovvero al membro effettivo più anziano di comunicare tempestivamente al Comitato di Gestione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell’Organismo di Vigilanza;

- l'OdV si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Comitato di Gestione provvede a nominare a nuovo i componenti.

#### **8.4 Obblighi del Comitato di Gestione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Il Comitato di Gestione garantisce all'OdV autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione dell'OAM, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Il Comitato di Gestione deve garantire l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'OdV; inoltre, devono essere messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il d. lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'OdV. Tale fondo sarà quantificato dal Comitato di Gestione, sulla base di apposita relazione predisposta dall'OdV.

I compensi annui dovuti ai componenti dell'OdV saranno determinati dal Comitato di Gestione.

#### **8.5 Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All' Organismo di Vigilanza sono affidati, in base al D. lgs. 231/2001, i seguenti compiti:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello e sull'osservanza dello stesso da parte dei Destinatari;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa;



- promuovere l'attività di aggiornamento del Modello, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

Al fine di assolvere ai menzionati compiti, l'OdV è tenuto a:

- interpretare la normativa rilevante nella sua evoluzione;
- monitorare le iniziative intraprese dall'OAM per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'OAM;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi all'interno dell'OAM, interpellando periodicamente il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto;
- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso, presentando eventualmente al Comitato di Gestione le proposte di adeguamento del Modello e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione dello stesso

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi associativi statuari.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Comitato di Gestione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza stesso la possibilità di

svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

## **8.6 Il reporting agli organi associativi**

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura associativa o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi della Fondazione o collaboratori esterni. Tali poteri sono demandati ai competenti organi della Fondazione stessa.

L'O.d.V. riporta al Comitato di Gestione:

- in via immediata, segnalando eventuali gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza o l'esigenza di modifiche urgenti al Modello in funzione di intervenuti cambiamenti della normativa di riferimento;
- a cadenza semestrale, predisponendo apposita relazione sulle attività svolte, con particolare evidenza dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi, nonché di eventuali aggiornamenti dei processi sensibili.

L'OdV presenta annualmente al Comitato di Gestione il piano di attività per l'anno successivo, nonché il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nell'anno trascorso.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'OAM, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone al Comitato di Gestione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto da uno dei suoi membri, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente per iscritto gli esiti delle proprie attività al Comitato di Gestione.

Le relazioni devono avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle aree e/o attività "a rischio di reato" e dei connessi processi sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;

- gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti o pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Comitato di Gestione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti.

## **8.7 Il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di membri del Comitato di Gestione, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti e partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'OAM ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

, Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della fondazione; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'OdV medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di Reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o via telematica all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai sensi del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate all'OAM dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati;
- rapporti predisposti dalle strutture dell'OAM nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;

- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli associativi;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In particolare:

- è fatto obbligo a tutti i destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di reato previsti dal Decreto o comunque di condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- la segnalazione è riferita direttamente all'OdV senza intermediazioni;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari;
- deve essere istituito un sistema di segnalazione all'OdV che permetta la necessaria riservatezza del segnalatore;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'OAM o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

## **8.8 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni**

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture interessate mediante le modalità definite dall'OdV medesimo;

- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello e dei principi generali devono pervenire ad opera delle strutture dell'OAM per iscritto, anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica o altri mezzi telematici;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

## **8.9 Regole di convocazione e funzionamento**

Le regole per la convocazione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza devono attenersi ai principi di seguito riportati:

- l'Organismo è presieduto dal presidente, il quale stabilisce gli ordini del giorno ed il luogo delle sedute. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal membro più anziano di età o dal segretario;
- l'Organismo è convocato dal presidente o in mancanza, quando ritenuto opportuno, anche da un solo membro;
- la convocazione dell'OdV può essere richiesta da parte di ciascun membro a mezzo raccomandata a.r. o telegramma o telefax o via e-mail con almeno tre giorni di preavviso;
- la convocazione può essere altresì effettuata anche direttamente a chiusura del verbale della riunione dell'OdV, indicando la data e l'orario e dandone comunicazione all'eventuale membro assente con le forme di cui sopra;
- le sedute potranno svolgersi per video o teleconferenza, ovvero con altri mezzi di comunicazione a distanza;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- le funzioni di segretario sono attribuite dall'OdV ad un proprio membro;
- il segretario redige il verbale di ciascuna seduta che sottoscrive insieme agli altri componenti dell'OdV.

### **8.10 Tempistiche dell'attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV si riunisce formalmente almeno quattro volte l'anno, fatte salve situazioni di emergenza. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale sul libro delle riunioni dell'OdV. Il verbale di ogni riunione è sottoscritto da tutti i membri dell'OdV partecipanti alla riunione stessa.

In ogni momento l'OdV può procedere alle attività di propria competenza, attraverso le attività che i singoli componenti, per funzione e specifica competenza, svolgeranno.

Di ogni specifica attività deve essere redatta la documentazione sottoscritta dall'interessato e tenuta quale "documento di lavoro" in apposito archivio presso l'OdV.

### **8.11 La raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'OdV stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

### **8.12 Regolamento dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite nel presente capitolo, le regole per il proprio funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi, formalizzandole in apposito Regolamento allegato al presente Modello.

## PARTE SPECIALE

\*\*\*

### 1. PREMESSA

La presente parte speciale ha ad oggetto l'analisi delle attività considerate come "sensibili" ai fini del Decreto e la conseguente indicazione di principi comportamentali, norme, protocolli e procedure che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare per consentire una corretta applicazione del Modello stesso ed evitare la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto. A seguito degli incontri effettuati con i soggetti apicali dell'OAM e di quanto in particolare emerso dalle risposte ai questionari agli stessi sottoposti, si è definita un'area di analisi che ricomprende le attività che presentano profili di rischio in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia, nonché corruzione tra privati e frode in pubbliche forniture;
- 2) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 3) Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- 4) Reati ambientali;
- 5) Reati societari;
- 6) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e altre utilità di provenienza illecita e auto riciclaggio;
- 7) Reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000.
- 8) Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

In relazione alle ulteriori tipologie di reato ricomprese ad oggi nel Decreto si precisa che dall'analisi condotta è emersa come remota, se non nulla, la concreta possibilità di realizzazione; trattasi, infatti, di reati che, considerato l'assetto organizzativo e dimensionale dell'OAM nonché l'attività dallo stesso esercitata (si veda sul punto più diffusamente il cap. 3), non assumono rilevanza atteso che (i) si riferiscono a processi non afferenti all'ambito di

attività di competenza dell'OAM e (ii) laddove posti in essere, difficilmente potrebbero essere realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; ci si riferisce, nello specifico, a:

- reati di abuso di mercato;
- reati in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- reati contro l'industria ed il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati di criminalità organizzata;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- frode in competizioni sportive;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (reati informatici concernenti la sicurezza cibernetica nazionale);
- indebite percezioni in danno dei fondi Europei operanti nel settore dell'agricoltura;
- reato di contrabbando;
- reati contro il patrimonio culturale.

Per tutte le categorie di reato individuate come passibili di realizzazione, secondo quanto sopra indicato, sono in particolare specificate:

- le fattispecie di reato ritenute astrattamente rilevanti per l'OAM, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte;
- le aree a rischio reato e le correlate attività sensibili, potenzialmente interessate dalla commissione dei reati identificati come rilevanti;
- le norme e i principi di comportamento da adottare per prevenire la commissione dei reati descritti.

Ciò premesso, prescindendo dall'esame delle singole attività sensibili a rischio reato, tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento delle rispettive attività, sono tenuti ad attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) norme di legge e regolamentari applicabili all'Organismo Agenti e Mediatori;



- b) previsioni dello Statuto dell'Organismo;
- c) deliberazioni del Comitato di Gestione;
- d) disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
- e) sistema di attribuzione e di esercizio dei poteri;
- f) norme, direttive e procedure organizzative interne, che l'OAM adotta in relazione alle diverse aree di attività, con particolare riguardo alle aree a rischio reato, e di cui cura l'opportuna diffusione.

Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dal porre in essere comportamenti che, da soli o unitamente ad altri, risultino tali da integrare, favorire o istigare un qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo ai reati rilevanti ai sensi del Decreto.

## 2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

### 2.1 Definizioni

Al fine di consentire il corretto inquadramento delle figure criminose alle quali è dedicato il presente capitolo, nonché la precisa comprensione del loro ambito applicativo, appare opportuno fornire di seguito le definizioni dei fondamentali concetti di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio:

#### - *Pubblica Amministrazione*

Per Pubblica Amministrazione (P.A.) si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.), organismi di diritto pubblico (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) nonché tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

#### - *Pubblico Ufficiale*

È considerato Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale, colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'elemento che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l'esercizio di una funzione pubblica e, pertanto, rientrano in tale nozione a) i soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno, b) coloro che sono muniti di poteri autoritativi, c) coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

#### - *Incaricato di Pubblico Servizio*

Sono Incaricati di Pubblico Servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale, coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. In sostanza si tratta di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarità, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

## **2.2 Fattispecie rilevanti**

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati in danno della Pubblica Amministrazione e dell'amministrazione della giustizia è sancita dagli artt. 24, 25 e 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001. Per affinità di struttura nonché di aree ed attività a rischio rilevate, verrà trattata nel presente capitolo anche la fattispecie di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., di cui all'art.25-ter del Decreto. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalle citate disposizioni.

\*\*\*

### **Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”*

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnate a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico. Commette reato il beneficiario della sovvenzione non “amministra” correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche

la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

### **Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”*

Questa fattispecie, accanto a quella analoga, più grave, prevista dall’art. 640 bis c.p. (v. oltre), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. La struttura di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell’utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell’omissione di informazioni dovute. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) “l’indebita percezione di erogazioni” è in particolare svincolata, per la sua consumazione, dall’induzione in errore dell’ente erogatore. Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all’agente di ottenere il finanziamento. A nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

### **Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico**

*“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da*

*€ 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.”*

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il particolare soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

### **Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”*

Questa fattispecie può ormai qualificarsi una circostanza aggravante della truffa contemplata dall’art. 640 c.p., dopo che si sono pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Suprema Corte, ponendo così fine ad un contrasto giurisprudenziale; si contraddistingue per l’oggetto specifico dell’attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all’art. 640 bis c.p. possiede un quid pluris rispetto alla tipicità descritta nell’art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell’ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue la materiale disponibilità dell’erogazione. L’attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l’induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell’ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell’agente o di un terzo con altrui danno.

### **Art. 640 ter c.p. Frode informatica**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a*

*sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, ai fini del D.Lgs 231/01 è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione. Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

Ai sensi del Decreto la punibilità dell'Ente in caso di consumazione del delitto in esame è subordinata al fatto che lo stesso sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

## **Art. 317 c.p. Concussione**

*“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”*

Nella fattispecie in esame il pubblico ufficiale determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi

diversi da quello di cui è stato investito). Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso. Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso. (es.: nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

### **Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione**

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.). Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti. Questa fattispecie si caratterizza dunque per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi in esame, in particolare, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per ricevere una retribuzione a fronte dell'esercizio della propria funzione o dei propri poteri.

### **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.”*

Il privato corruttore nella corruzione “propria” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio. Per stabilire

se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

#### **Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.”*

#### **Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.*

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che la funzione giudiziaria sia svolta imparzialmente. Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra “nella sfera di operatività” dell'incriminazione in oggetto. Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.



### **Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”*

Tale ipotesi di reato è stata introdotta dalla legge n. 190/2012 e si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità. La condotta induttiva è stata dunque scorporata dall’art. 317 c.p. e prevista nell’autonoma fattispecie in esame, che prevede oggi la punibilità anche del soggetto indotto.

### **Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”*

Si tratta di un’ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale”.

### **Art. 321 c.p. Pene per il corruttore**

*“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altre utilità.”*

### **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

*“Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un*

*pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".*

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. È sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 25 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Si segnala, infine, che, con il d.lgs. n. 75/2000, sono stati inseriti nell'art. 25 anche i delitti di peculato (art. 314, comma 1 c.p., escluso quello d'uso), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p., come riformato dal d.l. n. 76/2020), ma solo nel caso in cui essi offendano gli interessi finanziari dell'Unione europea, ragion per cui tali fattispecie risultano di scarsa rilevanza per l'Organismo.

## Art. 346-bis – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter() e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un

incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

#### **Art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture**

*“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.*

#### **Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

#### **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,*

*cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”*

*Ai fini della disciplina della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto rileva esclusivamente la condotta attiva prevista dal terzo comma dell'articolo richiamato, in base al quale “chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”.*

Viene pertanto punita la dazione o promessa di denaro o altra utilità posta in essere da un soggetto facente capo ad un ente privato nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei predetti, riconducibili ad altro ente privato. La responsabilità amministrativa è limitata all'Ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione e non riguarda invece la società cui appartiene il soggetto corrotto. Tale costruzione della fattispecie è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex. D. Lgs. 231/2001 secondo cui l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. La corruzione tra privati, al contrario, prevede per definizione normativa che la società in cui opera il soggetto corrotto subisca un “nocumento” derivante dagli atti compiuti od omessi in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o di fedeltà.

### **2.3 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato**

Le figure delittuose sopra considerate hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività

concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Alla luce delle risultanze dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione:

- Gestione consulenze;
- Gestione del personale (assunzioni, licenziamenti, collaborazioni, etc.);
- Gestione omaggi e spese di rappresentanza;
- Acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività della fondazione;
- Gestione dei contenziosi giudiziali, extragiudiziali, arbitrali;
- Gestione dei rapporti con Autorità e Pubblica Amministrazione, incluse le Autorità pubbliche di Vigilanza anche in occasione di ispezioni e controlli;
- Gestione dei rapporti con Amministrazione finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali;
- Gestione di eventuali finanziamenti pubblici;
- Gestione dei sistemi informativi;
- Adempimenti inerenti alla privacy;
- Gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi;
- Gestione degli esami degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi;
- Gestione della prova valutativa per i collaboratori di società iscritte nell'elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi;
- Attività di Controllo previste dalla normativa su Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi.

Con riferimento alle ultime tre attività indicate si osserva che le stesse sono state inserite tra i processi a rischio poiché, pur essendo non contestata la natura privatistica dell'OAM, ordinato in forma di fondazione avente personalità giuridica di diritto privato, l'inquadramento normativo pubblicistico delle attività di gestione e controllo sugli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi di competenza dell'OAM, nonché la natura di tali attività, assimilate di fatto dalla normativa vigente (in particolare dal TUB e dal D.Lgs. n. 141/2010) ad attività amministrative svolte da soggetto privato, inducono a ritenere possibile l'integrazione di alcune delle fattispecie di reato contro la P.A. ad opera degli appartenenti

all'OAM, nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali sopra indicate, in qualità di soggetti qualificati, quindi in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

## **2.4 Principi generali di comportamento e procedure**

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, nonché le specifiche procedure di gestione e controllo che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, nonché alle norme del Codice etico, che costituisce parte integrante del presente Modello, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 2.2.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice etico, nonché nelle procedure e nel Regolamento dell'OAM;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

- a) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- b) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- c) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- d) riconoscere, in favore di consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- e) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in conseguenza dei quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione dei processi sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'OAM devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte dell'OAM stesso (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi associativi);
- tutti i dipendenti dell'OAM dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dall'Organismo;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- gli incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare; tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per 1) rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, 2) conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, 3) verifiche, ispezioni o sopralluoghi, devono

contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;

- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato o ricevuto;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni relative alla gestione dell'OAM;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata all'OdV. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- tutti i dipendenti dell'OAM sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei processi sensibili;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

\*\*\*

Le specifiche procedure adottate dall'OAM, contenute nel Manuale delle Procedure del Sistema di Controllo Interno, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati verso la Pubblica Amministrazione. Al contenuto dettagliato delle procedure interne, si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento. Inoltre si rinvia all'Allegato 7 in cui è presentata l'attività di mappatura dei rischi potenziali di reato correlati alle principali aree e attività individuate a rischio, unitamente alla individuazione delle procedure del sistema di controllo interno atte a mitigare tali rischi.

## **2.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**



L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

### 3. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### 3.1 *Fattispecie rilevanti*

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è sancita dall'art. 25 septies del D. Lgs.

n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

\*\*\*

#### **Art. 589 c.p. Omicidio colposo**

*“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

È punita ai sensi del Decreto la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 590 c.p. Lesioni colpose**

*“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione*

*da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

È punita ai sensi del Decreto la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se: 1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso, come l’udito, o di un organo, come ad esempio l’apparato dentale.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili); 2. la perdita totale di un senso; 3. la perdita totale di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima ovvero dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (un soggetto investito di posizione c.d. "di garanzia" non interviene al fine di impedire l'evento dannoso). La condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in tal modo, non impedisce il verificarsi dell'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). Il profilo in esame segna una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: all'interno di tali figure il soggetto agisce rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento conseguenza della propria condotta delittuosa, non limitandosi ad un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa. Con riferimento a quanto evidenziato in merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque, in parte, trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati (si ricorda a tal fine che non sono delegabili la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP). Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

Ai sensi del Decreto, ai fini della punibilità dell'Ente, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

### **3.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato**

Le Aree ed Attività a rischio di commissione dei reati in materia di salute e la sicurezza dei lavoratori sopra richiamati sono espressamente individuate e trattate nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dall'OAM in ottemperanza agli artt. 17 c. 1 lett. a), 28 e 29 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, e che risulta pubblicato e fruibile a tutti i Dipendenti, Collaboratori e Consulenti esterni dell'OAM.

Ciò posto, in ossequio all'art. 30 D. lgs. n. 81/2008 e, dunque, costituendo il Modello ex d.lgs. n. 231/2001 un sistema di controllo di secondo livello, suo scopo precipuo è quello di monitorare e controllare che il "sistema sicurezza" adottato dall'Organismo venga costantemente osservato e sia soggetto a periodico aggiornamento.

In seguito all'emergenza sanitaria, scaturita dalla diffusione pandemica del virus noto come Covid19, costituisce, altresì, una specifica area di rischio l'organizzazione degli ambienti di lavoro dell'Organismo, posto che l'eventuale contagio di dipendenti (potenzialmente rilevante ai fini del verificarsi delle fattispecie colpose di cui sopra) potrebbe essere favorito dalla mancata adozione di idonei protocolli preventivi. Riguardo a quest'ultimo settore, nonostante la crisi pandemica possa, allo stato, ritenersi superata, si ritiene che debbano continuare ad osservarsi misure minime per conservare la salubrità degli ambienti lavorativi, anche sotto il profilo della prevenzione e contenimento del contagio di malattie virali.

### **3.3 Principi generali di comportamento e procedure**

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure e nel Regolamento dell'OAM;

È fatto in particolare obbligo a tutti i Destinatari di:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici adottati dall'OAM in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici per la salute e l'incolumità fisica connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività,
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- rispettare le misure organizzative di sicurezza, le circolari, le indicazioni comportamentali e gli specifici provvedimenti e protocolli adottati dall'Organismo al fine di prevenire la diffusione del virus Covid19 tra i dipendenti.

\*\*\*

Quanto alle specifiche prescrizioni e misure adottate dall'OAM al fine della prevenzione dei reati oggetto del presente capitolo, esse sono contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi sopra richiamato, nelle eventuali procedure allo stesso allegate e nelle altre procedure eventualmente adottate dall'OAM in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le procedure anti-Covid19, per le quali si rinvia ulteriormente anche alla comunicazione del 3.12.2020, nonché ai relativi allegati..

Si rinvia altresì, ai documenti, pubblicati ed a disposizione di tutti i Destinatari, nonché all'Allegato 8.

### **3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della parte speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso;
- Monitorare costantemente il funzionamento dei protocolli preventivi anti-Covid19;
- - Attivare la procedura informativa alle Autorità in caso di contagio di dipendenti da Covid19.

## 4. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

### 4.1 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati è sancita dall'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

\*\*\*

#### **Art. 491-bis c.p. Documenti informatici**

*“Se alcuna delle falsità previste al presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.*

Attraverso il richiamo effettuato dalla disposizione citata al Capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati presupposto ai fini del Decreto anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss. del c.p. I reati di falso così richiamati si distinguono in due grandi categorie: i reati di falso in atti pubblici e i reati di falso in scritture private. Con i primi il legislatore sanziona sia la falsità ideologica (intesa come non veridicità delle dichiarazioni contenute nell'atto) sia la falsità materiale (intesa come contraffazione e/o alterazione dell'atto) commessa o dal pubblico ufficiale o dal privato; nei reati di falso in scritture private, invece, rileva penalmente soltanto il falso materiale.

La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. potrebbe pertanto configurarsi attraverso l'alterazione, la contraffazione, la falsa attestazione, la soppressione o la distruzione e l'occultamento di documenti informatici aventi efficacia probatoria (intendendosi per “documento informatico” la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

#### **Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*



*La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente si introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

#### **Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.*

#### **Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire*

*l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".*

**Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

*"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".*

Tale reato potrebbe configurarsi, ad esempio, attraverso l'intercettazione abusiva di una comunicazione informatica (mail di dipendenti) ovvero per presa di cognizione del contenuto del messaggio in corso di trasmissione tra due o più soggetti determinati a loro insaputa.

**Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".*

**Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.*

Tale fattispecie di Reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, attraverso il deterioramento, la cancellazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si verifici la distruzione, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

**Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635- bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque*

*anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Anche in questo caso la fattispecie di Reato potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui.

### **Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

*“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Tale fattispecie può realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

### **Art. 640 - quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”*

## **4.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato.**

Stante l'utilizzo generalizzato della strumentazione informatica e dei relativi accessi al sistema informativo di gestione e trattamento di dati sensibili e riservati, nello svolgimento delle varie attività dell'Organismo Agenti e Mediatori, le aree ed attività a rischio di reato sono da estendere sostanzialmente ad ogni funzione ed ufficio operativo dell'Organismo.

Tale rischio, tuttavia, si presenterà chiaramente in misura maggiore nei confronti di tutti gli operatori che hanno, per ragioni connesse alle attività svolte, maggiori livelli di accesso alle risorse e ai dati custoditi sui supporti informatici; si fa in particolare riferimento alle seguenti funzioni:

- Information Technology;
- Ufficio Elenchi
- Ufficio Vigilanza

## **4.3 Principi generali di comportamento e procedure**

Il presente paragrafo illustra le regole generali e di comportamento, nonché le specifiche procedure di gestione e controllo che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 4.1.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-bis del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure e nel Regolamento dell'OAM.

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

- a) installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;

- b) installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- c) reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione di passwords, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai punti precedenti (lett. a) e b));
- d) utilizzo, reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- e) utilizzo, reperimento, diffusione, installazione, downloading, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- f) distruzione, deterioramento, cancellazione, inservibilità totale o parziale, alterazione o soppressione di dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
- g) utilizzo, installazione, downloading e/o comunicazione di tecniche, programmi o tools informatici che consentano di modificare il campo del *sender* o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dall'OAM ai Destinatari delle disposizioni del Modello;
- h) utilizzo di file sharing softwares e/o chat nonché di accesso a siti a scopo ludico o ricreativo.

\*\*\*

Per l'individuazione delle specifiche procedure adottate dall'OAM volte a prevenire il rischio connesso alla commissione di delitti informatici, si fa riferimento alla Mappatura delle principali Aree ed attività sensibili di rischio reato come esposto nell'Allegato 7.

#### **4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati e adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## **5. REATI AMBIENTALI**

### **5.1 Fattispecie rilevanti**

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati ambientali è sancita dall'art. 24-undecies del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione, naturalmente non tutte di rilievo per l'Organismo.

\*\*\*

#### **Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000 euro, salvo i casi in cui*

*l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello “stato di conservazione della specie”. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

**Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000”.*

L'illecito disciplina un reato comune di danno, a carattere istantaneo e con effetti permanenti. Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato “dall'habitat all'interno di un sito protetto” e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

**Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Scarichi idrici**

Comma 2 La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo-



commerciale. Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

Comma 3 *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni”*. Con il termine scarico si intende *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione”*.

Comma 5 *“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000”*.

Comma 11 *“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni”*.

Comma 13 *“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano*

*naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.*

**Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Attività di gestione rifiuti non autorizzata**

Comma 1 *“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.*

Il primo comma dell'art. 256 T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria. Si tratta di fattispecie commissiva a consumazione istantanea che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice.

Comma 3 *“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.*

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al *genus* degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto, tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva,

eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

Comma 5 *“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”*.

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti.

Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

Comma 6 *“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000”*.

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a duecento litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a duecento litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il discrimen individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari). Nonostante la fattispecie si riferisca a “chiunque”, non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune: la giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l'obbligo di compiere l'attività di

sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/2003, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

**Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Bonifica dei siti**

Comma 1 *“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000”.*

L'art. 257 T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le *“concentrazioni soglia di rischio”*. Nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

Comma 2 *“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.*

**Art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

Comma 4 *“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso*

*dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.300. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p, a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.*

Il comma quarto della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

### **Art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Traffico illecito di rifiuti**

*Comma 1 “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.*

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti “rifiuti pericolosi”. Per quel che riguarda la definizione di “traffico illecito di rifiuti”, questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/1993 che qualifica come tale “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria” (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, ecc.). La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, ecc.).

**Art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Comma 1 *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.*

Oggetto delle condotte plurime è la *“gestione di ingenti quantitativi di rifiuti”*, con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni. L’elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. *“al fine di conseguire un ingiusto profitto”*. Il delitto si configura a prescindere dall’ottenimento dell’illecito vantaggio prefissatosi dall’agente e quest’ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

Comma 2 *“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.*

**Art. 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Comma 6 *“Si applica la pena di cui all’art. 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.*

Comma 7 *“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.300. Si applica la pena di cui all’art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti*

*contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.*

*Comma 8 “Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.*

### **Art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) Immissioni in atmosfera**

*Comma 5 “Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.*

*Il quinto comma dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque “chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...”) superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Con il termine “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Con “valore limite di emissione il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate”. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti “con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria”.*

### **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

### **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

### **Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.



Da ultimo, con la legge 22 maggio 2015, n. 68, sono state introdotte nel Codice penale ulteriori fattispecie di reati ambientali, correlativamente inseriti come reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Si tratta, in particolare:

### **Art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Art. 452 quater c.p.**

#### **Articolo 452-quater Codice penale (*Disastro ambientale*)**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

## **Articolo 452-quinquies Codice penale (Delitti colposi contro l'ambiente)**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

## **Articolo 452-octies Codice penale (Circostanze aggravanti)**

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

## **Articolo 452-sexies Codice penale (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

## **Articolo 727-bis Codice penale (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*

## **Art. 733 bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.*

A norma dell'art. 25 undecies, comma 1 bis d.lgs. n. 231/2001, qualora l'ente venga condannato per uno dei reati di nuova introduzione sopra riportati (artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies, 727 bis, 733 bis c.p.), si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie da 150 a 600 quote, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 d.lgs. n. 231/2001 per un periodo non superiore ad un anno (limitamente al delitto di cui all'art. 452 bis c.p.).

## **5.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato**

Alla luce delle risultanze dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione di reati ambientali:

- Gestione dello smaltimento dei rifiuti d'ufficio.

## **5.3 Principi generali di comportamento e procedure**

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 5.1.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24- undecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure e nel Regolamento dell'OAM.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- a) ricorrere ai fini dello smaltimento di rifiuti all'intervento di soggetti autorizzati (i.e. smaltitori, trasportatori, ecc.), sulla base del possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità;
- b) astenersi dall'abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- c) astenersi dall'immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- d) astenersi dall'effettuare emissioni nocive nell'aria.

#### **5.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della parte speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## 6. REATI SOCIETARI

### **6.1 Fattispecie rilevanti**

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati societari è sancita dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

#### **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Art. 2621 bis – Fatti di lieve entità**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della

società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### **Art. 2621 ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità**

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis

#### **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le fattispecie di false comunicazioni sociali sono state modificate, secondo il testo sopra riportato, per effetto della l. 27 maggio 2015, n. 69.

Nell'assetto previgente, il reato consisteva nell'esibire deliberatamente dati non veritieri o nell'omettere documenti e informazioni di carattere obbligatorio in riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, in modo tale da indurre i destinatari ad errate valutazioni.

L'elemento che distingueva le due ipotesi di reato previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. (nell'abrogata formulazione) era costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori.

In particolare, il reato previsto dall'art. 2622 del c.c. si manifestava solo se l'azione di falsa comunicazione sociale aveva portato come conseguenza un danno patrimoniale nei confronti di soci e creditori, mentre il reato previsto dall'art. 2621 c.c. si manifestava anche in assenza di tale danno, ossia come conseguenza della semplice condotta vietata.

La configurabilità di tali reati, inoltre, era subordinata al fatto che le informazioni false o omesse comportassero un'alterazione rilevante del resoconto della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, per la cui valutazione erano previste specifiche soglie.

Con la legge n. 67 del 2015, l'assetto è notevolmente cambiato. Le modifiche sono sintetizzabili nei seguenti termini:

- è ora prevista una fattispecie generale di reato disciplinata dall'art. 2621 c.c., che torna ad essere punito come delitto e non più come contravvenzione, con conseguente inasprimento sanzionatorio;
- è stata introdotta la circostanza attenuante speciale della c.d. lieve entità dei fatti (art. 2621 bis comma 1 c.c.);
- è stata introdotta una speciale ipotesi di particolare tenuità del fatto che impone di valutare, tra gli indici generali di cui all'art. 131-bis c.p., in modo prevalente, "l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società".
- la fattispecie di cui all'art. 2622 viene ad assumere la medesima struttura del reato generale, ma la sua applicazione è ora limitata alle società che fanno appello al pubblico risparmio.



La legge 69/2015, infine, ha inasprito anche le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste dall'art. 25-ter del d.lgs n. 231/2001 in relazione ai reati in questione.

### **Art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Falso in prospetto**

*“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”*

Il reato di falso in prospetto è stato introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha abrogato l'art. 2623 c.c., ed è successivamente trasmigrato nell'art. nell'art. 27 t.u.i.f.,<sup>1</sup> e si configura nei confronti di colui che, nei prospetti forniti ai fini della sollecitazione all'investimento, dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati oppure nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, presenta false informazioni od omette dati o notizie, in modo tale da indurre i destinatari del prospetto ad errate valutazioni.

Il reato si manifesta se tale condotta risulta intenzionale ed è finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto.

### **Art. 2625 c.c. - Impedito controllo<sup>2</sup>**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

---

<sup>1</sup> Peraltro, va specificato che l'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001 fa ancora riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2623 c.c., con la conseguenza che, secondo taluni, il reato di falso in prospetto deve ritenersi oggi espunto dal catalogo dei reati-presupposto, in ossequio ai principi di legalità e tassatività.

<sup>2</sup> Anche tale fattispecie è confluita nell'art. nell'art. 27 t.u.i.f. V, supra, nt. 1

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato si configura quando si ostacola o si impedisce a soci, organi sociali o società di revisione lo svolgimento delle spettanti attività di controllo e revisione. Ad esempio tale reato può essere commesso mediante la mancata consegna di documenti necessari alla corretta valutazione patrimoniale ed economica dell'azienda.

Il reato si configura anche nel caso in cui tale condotta non abbia provocato danno ai soci.

#### **Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

Il reato si configura quando si verifica una restituzione anche simulata ai soci dei conferimenti, ad esclusione dei casi di legittima riduzione del capitale sociale oppure quando si verifica la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti.

#### **Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”*

Il reato si configura quando si procede alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure alla ripartizione di riserve che per legge non possono essere distribuite.

Il reato si estingue nel caso di restituzione degli utili o ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

**Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Il reato si configura quando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dall'Azienda o dalla controllante, in modo da provocare un danno all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il reato si estingue nel caso di ricostituzione del capitale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

**Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori**

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si configura quando sono realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e che arrecano danno ai creditori.

Il reato si estingue nel caso di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

**Art. 2629 c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interesse**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il reato si configura quando l'amministratore di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione dell'Azienda.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si configura quando si procede alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, oppure del patrimonio dell'Azienda nel caso di trasformazione.

### **Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il reato si estingue se avviene il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

## **Art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Il reato si configura quando con atti simulati o fraudolenti si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

## **Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Il reato si configura quando attraverso la diffusione di notizie false oppure operazioni simulate o ad altri artifici, è provocata una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato oppure si incide in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

## **Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato si configura mediante una delle seguenti condotte:

- la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati
- ostacolando consapevolmente l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità
- omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

## **6.2. *Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato.***

L'inserimento dei reati societari nel presente Modello rappresenta un mero scrupolo, considerata la forma giuridica dell'Organismo (fondazione), cui verosimilmente non si attagliano le fattispecie sopra descritte. Tuttavia, in considerazione di eventuali interpretazioni estensive della normativa di riferimento, si è ritenuto di mappare quanto

meno il rischio connesso all'astratta realizzabilità dei delitti di cui all'art. 2621 c.c. e quella di cui all'art. 2638 c.c. (vista la sottoposizione di OAM alla vigilanza di Banca d'Italia).

Alla luce delle risultanze dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, dunque, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione di reati societari:

- elaborazione del bilancio di previsione annuale (conto economico e budget finanziario previsionali);
- elaborazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario della gestione
- gestione degli adempimenti relativi alle riunioni assembleari
- gestione dei rapporti con il Collegio sindacale
- gestione dell'attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione
- gestione delle comunicazioni destinate a Banca d'Italia

### **6.3. *Principi generali di comportamento e procedure***

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale e del Codice etico, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 6.1.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure e nel Regolamento dell'OAM.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- verificare costantemente gli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget;

- analizzare le cause degli scostamenti e richiedere sempre la necessaria autorizzazione per le differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e rispettare le procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- controllare il regolare funzionamento degli organi sociali, mediante la garanzia e l'agevolazione di ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché della libera e corretta formazione della volontà assembleare.

\*\*\*

Per l'individuazione delle specifiche procedure adottate dall'OAM volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati societari, si fa riferimento alla Mappatura delle principali Aree ed attività sensibili di rischio reato come esposto nell'Allegato 7.

#### **6.4. Compiti dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.



## **7. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

### **7.1. Fattispecie rilevanti**

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di cui sopra è sancita dall'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

#### **Art. 648 - Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La fattispecie punisce chiunque acquista, riceve oppure occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi altro delitto, ovvero chi si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare. In particolare, per l'integrazione del delitto è necessario che l'autore abbia perseguito il fine di procurare a sé o ad altri un profitto (c.d. dolo specifico), e che non sia concorrente nel reato dal quale provengono il denaro o la cosa oggetto di ricettazione.

Il delitto presupposto può anche essere soltanto tentato. Ai fini della configurabilità della ricettazione il soggetto agente deve avere piena consapevolezza della provenienza

delittuosa del bene ricevuto, acquistato o occultato, ma ciò non significa che deve conoscere le modalità storiche del reato presupposto. Il reato si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa.

## **Art. 648 bis - Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto<sup>3</sup>, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro (2).

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La fattispecie punisce la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Punisce, inoltre, chi compie operazioni che possano ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, provenienza delittuosa che deve essere conosciuta dal soggetto agente.

## **Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

---

<sup>3</sup> Il d.lgs. n. 195/2021 ha ammesso anche i reati colposi quali possibile presupposto del delitto di riciclaggio.

La fattispecie è residuale rispetto alla ricettazione e al riciclaggio nel senso che laddove sono applicabili le prime non può applicarsi il reato di cui all'art. 648 ter. Il reato punisce chi, non avendo concorso nel delitto presupposto, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche in questo caso il presupposto per l'operatività della fattispecie è la provenienza da delitto del denaro o dell'altra cosa mobile. A differenza del riciclaggio, qui la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita della cosa ha l'ulteriore peculiarità di dover essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economico-finanziarie. Il reimpiego è, così, in rapporto di specialità rispetto al riciclaggio. In particolare, la fattispecie intende coprire una fase delittuosa successiva rispetto a quella del riciclaggio, dato che si tratta dell'investimento di capitali o beni già riciclati.

## **Art. 648 ter.1- autoriciclaggio**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altre attività professionali.

Tale ultimo reato è stato introdotto con la legge n. 186 del 2014 e punisce la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La non punibilità dell'autoriciclaggio, dunque, è venuta meno poiché si è ritenuto che il reimpiego delle disponibilità illecite rappresenti un fatto sostanzialmente diverso e autonomo rispetto al reato presupposto (cioè quello da cui proviene il denaro illecito), in grado di alterare il corretto funzionamento del mercato. Quindi, oggi, diversamente dal passato, l'autore di un reato (non colposo) può rispondere anche del delitto di autoriciclaggio, nel caso egli stesso impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o le altre utilità del reato da egli stesso commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ultimo aspetto è l'elemento caratterizzante della nuova fattispecie, sicché essa non potrebbe dirsi configurata qualora vi sia un'ordinaria tracciabilità dei movimenti finanziari ed economici.

In sostanza, l'autoriciclaggio può definirsi un "reato proprio", in quanto il soggetto attivo è individuato per *relationem* rispetto alla commissione di un delitto presupposto non colposo produttivo di utilità illecita economicamente rilevante.

Il nuovo reato è stato incluso nel catalogo di quelli previsti dal d.lgs. 231/2001, dunque quale reato presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti (art. 25 octies). Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo nei impieghino i proventi, secondo le modalità sopra descritte, nell'interesse e a vantaggio dell'ente stesso.

Rispetto all'applicabilità della nuova fattispecie agli enti collettivi, si pone un problema interpretativo riguardo al quesito se il delitto a monte, produttivo dell'utilità illecita funzionale all'autoriciclaggio, debba essere ricompreso nell'elenco dei reati presupposto previsto dal d.lgs. 231/2001 o possa essere un qualsiasi delitto non colposo. La prima interpretazione appare maggiormente conforme ai principi di legalità e tassatività; tuttavia, non si possono escludere letture di diverso tenore, in base alle quali anche se il reato fonte dell'autoriciclaggio non figuri nell'elenco dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001,

qualora ad esso consegua l'autoriciclaggio, verrebbe ad essere comunque indirettamente ricompreso nel circuito 231.

L'impatto di questa riforma sull'applicazione della normativa ex d.lgs. 231/2001, dunque, potrebbe essere molto ampio, dal momento che, attraverso l'introduzione dell'autoriciclaggio tra i suoi presupposti, vengono indirettamente veicolate al suo interno anche ulteriori fattispecie di reato allo stato non contemplate, in primis i reati fiscali e tributari. Si consideri, inoltre, che la nuova normativa è entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, ma trova applicazione anche per i reati commessi prima di tale data i cui profitti siano riciclati successivamente.

Come ovvio, il rischio di autoriciclaggio si annida, in massima parte, nella gestione dei flussi finanziari, dei quali andrà, quindi, rigorosamente controllata la provenienza, rafforzando i presidi già esistenti a tal fine. Infatti, sotto il profilo della mappatura dei rischi, la soluzione al difetto di tassatività che l'inserimento del reato di autoriciclaggio rischia di determinare sta nel prescindere dalla considerazione dei singoli reati fonte, per concentrarsi sulle modalità tipiche di condotta che portano all'attività di *laundering* e, quindi, in termini organizzativi, sulla tracciabilità dei flussi economici e finanziari che interessano l'ente e da cui potrebbero derivare utilità illecite.

## **7.2. Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato**

In considerazione della particolare attività svolta da OAM, la verifica dei reati sopra descritti si ritiene scarsamente probabile, tuttavia, al fine di neutralizzare ogni rischio, si è valutata opportuno l'inserimento anche di tale specifica sezione di parte speciale.

Alla luce delle risultanze dell'attività di mappatura meglio descritta al paragrafo 4 della parte generale del Modello, le seguenti aree, attività e processi sono stati ritenuti più specificatamente a rischio di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e auto riciclaggio sono, dunque:

- l'attività di gestione di acquisti di beni e servizi,
- la gestione di flussi finanziari
- la gestione di incentivi a dipendenti e/o a collaboratori esterni.

### **7.3. Principi generali di comportamento e procedure**

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate al capitolo 1 della parte speciale, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 5.1.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure e nel Regolamento dell'OAM.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- osservare, nella gestione delle attività sopra menzionate, i principi di massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni, secondo le procedure di seguito riportate nel Manuale delle Procedure del Sistema di Controllo Interno e riferenziate nell'Allegato 7 con riguardo alla sezione dei rischi di reato di cui si tratta.

### **7.4. Compiti dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di

una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

## 8. REATI TRIBUTARI

### 8.1 Definizioni

Al fine di consentire il corretto inquadramento delle figure criminose alle quali è dedicato il presente capitolo, nonché la precisa comprensione del loro ambito applicativo, appare opportuno fornire di seguito le definizioni dei fondamentali concetti cui le stesse figure criminose fanno riferimento e che sono fornite direttamente dalla legge:

- **Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**  
Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
- **Elementi attivi o passivi**  
Per elementi attivi o passivi si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.
- **Dichiarazioni**  
Per dichiarazioni si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge.
- **Fine di evadere le imposte e fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte**  
Il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il



riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi. Riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il fine di evadere le imposte ed il fine di sottrarsi al pagamento si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce

- **Imposta evasa**

Per imposta evasa si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili. Le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

- **Operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente**

Per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (vale a dire le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, configurando così un abuso del diritto) poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.

- **Mezzi fraudolenti**

Per mezzi fraudolenti si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

## 8.2 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di reati tributari è sancita dall'articolo 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

\*\*\*

### **Art. 2 D. lgs.n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

È il più grave dei reati previsti dal Decreto legislativo n. 74/2000. Si tratta di un reato di infedeltà, caratterizzato cioè dalla rappresentazione artefatta della realtà accompagnata – e qui si coglie la maggiore gravità del reato – da ulteriori artifici contabili che rendono ancora più significativo il disvalore della condotta, tendendo a dare maggiore forza probante alla falsa rappresentazione della realtà. A dare un più ampio spazio applicativo alla norma, sancendone ulteriormente la gravità, è intervenuto da ultimo il D. lgs. n. 158/2015 che ha previsto un'estensione della rilevanza penale del fatto non solo alle dichiarazioni annuali ma a tutte le dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto – quali, ad esempio, le dichiarazioni relative a operazioni straordinarie.

### **Art. 3 D. lgs. n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

*“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi*

*fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”*

La fattispecie in esame prevede un'ipotesi di frode fiscale residuale rispetto al delitto di “Dichiarazione fraudolente mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” di cui all'art. 2 D. lgs. n. 74/2000, come specifica la clausola di riserva indicata in apertura della disposizione. La fraudolenza e l'idoneità ingannatoria della condotta devono concretizzarsi, infatti, non in fatture false, bensì in operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, documenti falsi, altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento del reddito tassabile.

*“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente;*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni;*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.*

#### **Art. 5 D. lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione**

*“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila (2).*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

**Art. 8 D. lgs. n. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

Si tratta di fattispecie volta a reprimere le condotte di emissione di falsa documentazione siccome speculari alle condotte di utilizzazione di tale documentazione finalizzata a giustificare dichiarazioni mendaci.

**Art. 10 D. lgs. n. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili.**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”*

Lo schema di tale fattispecie criminosa è quella del delitto-ostacolo, vale a dire delitto centrato non sulla dichiarazione fiscale, ma piuttosto su momenti strumentali alla preparazione della medesima.

#### **Art. 10 quarter D. lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione**

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.*

#### **Art. 11 D. lgs. n. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore*

*ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”*

Si tratta di un reato di pericolo, per cui è sufficiente che il soggetto attivo, preesistendo il debito di imposta, abbia posto in essere le condotte tipiche, purché dotate del requisito di idoneità a frustrare l'eventuale procedura di riscossione coattiva, con la finalità di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni relative per il previsto ammontare. L'interesse dello Stato alla percezione dei tributi resta, pertanto, confinato in una dimensione remota rispetto alla tipicità del fatto.

### **8.3 Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato.**

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 con riferimento ai reati tributari, alla luce della mappatura dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- determinazione degli oneri fiscali e svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria anche ai fini degli adempimenti fiscali;
- consulenza ed assistenza in merito al contenzioso fiscale, agli accertamenti fiscali e, più in generale, all'accertamento ed alla riscossione delle imposte dirette e indirette (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, atti e comunicazioni attinenti a contenziosi fiscali, ecc.), nonché di comunicazioni varie aventi quale mittente l'Amministrazione finanziaria;
- comunicazioni in materia fiscale verso le Amministrazioni finanziarie e gestione dei rapporti con le stesse;
- calcolo delle imposte e dei tributi e presentazione delle dichiarazioni periodiche all'Amministrazione Finanziaria;
- predisposizione e conservazione delle scritture e dei documenti contabili;
- attività connesse alla redazione e approvazione del bilancio di esercizio e delle relazioni infrannuali;
- contabilizzazione e registrazione delle fatture emesse e/o ricevute;

- gestione amministrativa del ciclo attivo e del ciclo passivo (fatturazione, pagamenti, incasso, ecc.);
- realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;

#### **8.4 Funzioni coinvolte**

- Consiglio dei Partecipanti
- Comitato di gestione
- Presidente
- Direttore Generale
- Collegio sindacale
- Responsabile Ufficio, Amministrazione, Finanza e Controllo
- Responsabile Ufficio Affari Legali

#### **8.5. Principi generali di comportamento e procedure.**

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate nella Premessa della presente Parte Speciale, nonché alle norme del Codice etico, che costituisce parte integrante del Modello ed infine alle specifiche procedure adottate, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 8.2.

\*\*\*

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice etico, nonché nel Regolamento e nelle Procedure adottate dalla Fondazione;



- tali da favorire qualsiasi situazione di contenzioso con l'Amministrazione fiscale in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- I. osservare, nella gestione delle attività sopra menzionate, i principi di massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni, secondo le procedure di seguito riportate allegare alla presente Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione dei processi sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni competenti; i rapporti con l'Amministrazione finanziaria devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con l'Amministrazione finanziaria per conto della Fondazione devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Fondazione stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali);
- tutti i dipendenti della Fondazione dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Fondazione;
- i rapporti con l'Amministrazione finanziaria devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con l'Amministrazione finanziaria devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato o ricevuto;

- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni relative alla gestione della Fondazione;
- tutti i dipendenti della Fondazione sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei processi sensibili;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

Quanto alle specifiche procedure adottate dalla Fondazione, si premette che, a norma dell'art. 14 bis dello Statuto, il controllo contabile dell'Organismo può essere attribuito ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro. Come risulta dall'ultimo aggiornamento della procedura "Contabilità generale e riconciliazioni bancarie", cui si rinvia, la Contabilità Generale è stata internalizzata nel corso del 2022, mentre ad altro Studio esterno (Studio Bordin) è stato conferito mandato per l'elaborazione dei cedolini paga e dei relativi flussi bancari, nonché per l'elaborazione dei modelli dichiarativi e di versamento di tutte le competenze contributive e fiscali derivanti dai rapporti di lavoro in qualsiasi forma.

Il controllo contabile prevede:

- i. la verifica, in corso di esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione,
- ii. la verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

Ciò premesso, possono considerarsi volte a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati verso l'Amministrazione finanziaria le seguenti procedure, allegata alla presente Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- Procedura "*Contabilità generale e riconciliazioni bancarie*"

## 8.5 Compiti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo della Parte Speciale siano rispettati ed adeguati rispetto alle finalità della

stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, inoltre, è compito dell'OdV:

- Verificare i report periodici nonché le segnalazioni spontanee provvedendo ad approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- Procedere ai controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e procedure specifiche di cui al presente capitolo, anche tramite ausiliari, sulla base di una propria valutazione, tenendo conto della rilevanza ai fini 231/01 delle specifiche funzioni;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

## 9. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

### 9.1. Definizioni

Al fine di consentire il corretto inquadramento delle figure criminose alle quali è dedicato il presente capitolo, nonché la precisa comprensione del loro ambito applicativo, appare opportuno fornire di seguito le definizioni dei fondamentali concetti cui le stesse figure criminose fanno riferimento e che sono fornite direttamente dalla legge (*Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 184- Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*).

Agli effetti della legge penale si intende per:

- a) *«strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;*
- b) *«dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;*
- c) *«mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;*
- d) *«valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.*

Si fa peraltro notare che nel nostro ordinamento sono rinvenibili ulteriori definizioni attinenti a questo tema, non sempre sovrapponibili a quelle di nuovo conio e che non sono state modificate dalla attuale normativa. Si allude, in particolare, alla definizione di *«strumento di pagamento»* contenuta nel d.lgs. n. 11/2010, in tema di servizi di pagamento nel mercato interno, che li identifica come *qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure*

concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento (art. 1); nonché alla definizione di «moneta elettronica (mezzo di scambio digitale)», contenuta nel d.lgs. n. 385/1993 (TUB), che viene, invece, ripresa espressamente dallo stesso art. 1 d.lgs. 184/2021, individuabile nel *valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento ed accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.*

## 9.2 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti è sancita dall'articolo 25-*octies*.1.del D. Lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

- **Art. 493-ter c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**  
*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*
- **Art. 493-quater: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**  
*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati,*

o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1.000,00.

- **Frode informatica aggravata (art. 640-ter, comma 2 c.p.)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecento quarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

- **Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.**

- Riguardo a tale ultima categoria, si fa notare l'evidente il difetto di tassatività insito in una disposizione così formulata, la cui elasticità rischia di aprire il catalogo dei reati-presupposto a qualsiasi ipotesi di cui ai Titoli VII e XIII c.p., anche non ricompresa nel d. lgs. n. 231/2001, per il solo fatto di avere ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

\*\*\*

### **9.3 Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato.**

Le nuove fattispecie concernenti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, potrebbero apparentemente risultare rilevanti per l'attività di OAM, in considerazione del fatto che gli Elenchi da esso curati comprendono un'apposita sezione dedicata agli *Operatori in valute virtuali*, individuati nelle seguenti categorie:

- a) **I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**, vale a dire ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, comprese quelle convertibili

in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;

- b) **I prestatori di servizi di portafoglio digitale** cioè ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, per detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Tuttavia, come più dettagliatamente descritto nella Parte Generale del presente Modello, quella svolta da OAM è un'attività di secondo livello, consistente nell'istituire, controllare e vigilare sui sopra citati elenchi, ivi compresa la nuova Sezione speciale, dedicata agli operatori in valuta digitale.

Ne consegue che, non potendosi di certo qualificare OAM come soggetto prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o prestatore di servizi di portafoglio digitale, non si ritiene che esso possa incorrere nei reati previsti dagli artt. **493-ter c.p. (*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*)** e **493-quater (*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*)**.

\*

Al più, ma il rischio deve comunque considerarsi remoto, potrebbe assumere rilievo il reato di **frode informatica aggravata di cui all'art- 640 ter comma 2, ultima parte**, stanti le considerazioni già svolte in merito alla "rilevanza ontologica" dei reati informatici rispetto alla quasi totalità degli enti. Per la relativa mappatura e prevenzione, pertanto, è possibile rinviare alla Sezione 4 (Reati informatici)<sup>4</sup> della presente Parte Speciale.

\*

---

<sup>4</sup> Peraltro, si specifica che l'art. 24 già comprendeva la frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea: il rapporto tra quest'ultima disposizione e il nuovo art. 25 octies.1., potrebbe, dunque, rivelarsi problematico, nel caso in cui la condotta integrante la frode dovesse essere rivolta contro enti pubblici e, al contempo, realizzata mediante trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Infine, considerata l'ampia clausola contenuta nell'ultima parte dell'art. 25-*octies*.1 (*Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente*), per la prevenzione di simili reati (la cui esatta determinazione resta comunque difficoltosa, alla luce di una così elastica formulazione), sarà sufficiente, per ora, rinviare ai protocolli di Gestione dei flussi finanziari contenuti nelle Sezione 7 (Reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di beni di provenienza illecita, autoriciclaggio) della presente Parte Speciale.